

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 25-01-1993 REGIONE VENETO

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, << Norme in materia di turismo d' alta montagna >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO

N. 8

del 29 gennaio 1993

Indice:

Articoli della Legge: 1 2 3 4 5 6

Il Consiglio Regionale ha approvato.

*Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.*

*Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

Modifica dell' art. 15 della legge regionale
18 dicembre 1986, n. 52

1. L' art. 15 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, è sostituito dal seguente:

<< Art. 15 - Promozione dell' alpinismo.

1. La Regione concede alle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul territorio regionale un contributo annuo nella misura massima di lire 100 milioni per lo svolgimento di iniziative a carattere educativo e culturale rivolte alla conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio alpinistico regionale, nonchè di iniziative di introduzione alle attività alpinistiche e di aggiornamento del personale CAI.

2. Il contributo è in particolare destinato:

a) alla propaganda dell' educazione alpinistico – naturalistica nelle scuole e all' organizzazione di corsi giovanili di avviamento alla montagna;

b) all' organizzazione, nelle scuole operanti presso le sezioni del CAI, di corsi di formazione e di introduzione all' alpinismo, sci alpinistico, **speleologia**; di corsi di formazione e aggiornamento tecnico e didattico per istruttori, anche attraverso prove pratiche di materiali e di equipaggiamento.

3. Al fine della concessione del contributo le sezioni del CAI devono presentare domanda, a decorrere dall' 1 gennaio e fino al 31 gennaio di ogni anno, al Presidente della Giunta regionale, inviandone copia alla Delegazione regionale del CAI che esprime parere entro i 30 giorni successivi.

4. La domanda va corredata del programma di attività da svolgere e del preventivo della spesa.

5. Contestualmente alla richiesta di contributo le sezioni del CAI inviano una rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell' attività svolta nell' anno precedente.

6. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi entro il 30 giugno successivo. >>.

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:

Legge Regionale VENETO Numero 52 del 1986